

Savigliano, 14/04/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 25/2020

## F24 IN SCADENZA IL 16/04: CHI PUO' SOSPENDERE IL PAGAMENTO?

In questo periodo di emergenza sanitaria si sono susseguiti numerosi provvedimenti (per ultimo il D.L. 23/2020 del 08 aprile 2020) volti alla sospensione dei termini di versamento di ritenute e contributi da parte dei datori di lavoro. In vista della prossima scadenza di pagamento del 16 aprile 2020, si riepilogano di seguito i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei termini di versamento.

- ❖ **PER I SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI INFERIORI A 50 MILIONI DI EURO** nell'anno di imposta 2019, che abbiano subito una **diminuzione del fatturato di almeno il 33%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019, sono sospesi, **per i mesi di aprile e maggio**, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché dei contributi INPS e INAIL.
- ❖ **PER I SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO** nell'anno di imposta 2019, che abbiano subito una **diminuzione del fatturato di almeno il 50%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019, sono sospesi, **per i mesi di aprile e maggio**, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché dei contributi INPS e INAIL.
- ❖ **PER I SOGGETTI CON ATTIVITA' INIZIATA DOPO IL 31 MARZO 2019** sono sospesi, **per i mesi di aprile e maggio**, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché dei contributi INPS e INAIL.
- ❖ **PER GLI ENTI NON COMMERCIALI, COMPRESI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI** che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, sono sospesi, **per i mesi di aprile e maggio**, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché dei contributi INPS e INAIL.

- ❖ **PER IL SETTORE SPORTIVO PROFESSIONALE E DILETTANTRISTICO** (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori), sono sospesi i versamenti, aventi scadenza **nel periodo tra il 2 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché degli adempimenti e versamenti dei contributi INPS e INAIL.

Tutti i soggetti fin qui elencati potranno effettuare i versamenti sospesi **in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

- ❖ **PER I SOGGETTI DEI SETTORI TURISTICO-ALBERGHIERO** sono sospesi i versamenti aventi scadenza **nel periodo tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020** delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché degli adempimenti e versamenti dei contributi INPS e INAIL. La sospensione è estesa anche ai seguenti soggetti:

- imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale e associazioni di promozione sociale

I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

- ❖ **PER I DATORI DI LAVORO DOMESTICO** sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi INPS e INAIL in scadenza nel periodo **dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020**. I pagamenti potranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni o interessi.

#### **RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI**

L'art. 21 del D.L. 23/2020 ha peraltro disposto, **per la generalità dei contribuenti**, che i versamenti dovuti nei confronti della Pubblica Amministrazione in scadenza il 16 marzo 2020 e successivamente differiti al 20 marzo 2020 (art. 60 D.L. 18/2020), **sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020**.

#### **VERIFICHE DA PARTE DELL'AGENZIA ENTRATE**

I **requisiti riguardanti il fatturato**, cui in alcuni casi è legata la possibilità di sospendere i termini di versamento, in questa fase devono essere **autonomamente accertati** dal soggetto che intende avvalersi della sospensione. L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, provvederà, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, **ad effettuare la verifica dei requisiti sul fatturato**, comunicandone l'esito anche a INPS e INAL.